

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2383

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

di concerto col Ministro dell'ambiente e tutela del territorio

(MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2003

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158,
recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle
forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il perdurare delle attuali condizioni meteorologiche, mentre ha sensibilmente ridotto gli apporti della produzione di energia elettrica della fonte idrica, ha determinato, per altro verso, un eccezionale incremento dei prelievi, dovuto all'impiego intensivo degli apparecchi di climatizzazione e di refrigerazione.

Ciò ha determinato una situazione di squilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica, già penalizzata, quest'ultima, dai ritardi che si vanno registrando nella realizzazione di nuovi impianti di generazione, ancorchè il Ministero delle attività produttive abbia già rilasciato autorizzazioni relative a nuove centrali per oltre 12.000 MW e stia svolgendo un'attenta azione di monitoraggio sul rispetto dei tempi previsti per la costruzione di tali nuovi impianti e sugli eventuali ostacoli realizzativi.

Si sono resi conseguentemente inevitabili i distacchi programmati di energia operati in questi giorni, al fine di evitare più gravi e generalizzati disservizi che, in relazione all'ampiezza del *deficit* di potenza, hanno dovuto coinvolgere, oltre all'utenza industriale servita da contratti recanti la cosiddetta clausola di interrompibilità, anche parte della clientela diffusa e domestica.

Pertanto, risulta indispensabile l'adozione di interventi di carattere eccezionale e temporaneo che consentano di far fronte all'attuale situazione di emergenza e ad eventuali aggravamenti della stessa.

Le misure che appaiono di più immediata efficacia sono quelle relative ad una modifica in via del tutto transitoria (settantacinque giorni) dei valori della temperatura degli scarichi termici connessi all'esercizio delle centrali di produzione termoelettrica.

Le particolari condizioni climatiche di questo periodo hanno determinato, infatti, un innalzamento anomalo delle temperature

del fluido refrigerante (acqua di mare o di fiume), il quale ha reso necessaria la limitazione della potenza elettrica prodotta al fine di rispettare i limiti di temperatura previsti dalla nota 1 alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, che definisce i limiti per gli scarichi industriali.

Le modifiche introdotte, oltre ad avere carattere, come detto, assolutamente temporaneo, essendo destinate a durare settantacinque giorni, sono quelle strettamente necessarie a rendere possibile il funzionamento delle centrali ad una potenza maggiore (circa 2.500 MW), la cui disponibilità contribuirebbe ad evitare il ricorso ai distacchi, quanto meno, della clientela domestica.

In particolare con l'articolo 1 si dispone quindi che, per un periodo di settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si applicano ai soli scarichi di centrali termoelettriche limiti idonei a rimuovere gli attuali vincoli di esercizio.

Nel dettaglio si definiscono i limiti relativi agli scarichi termici degli impianti di produzione termoelettrica, individuando i destinatari della disciplina (le sole centrali di potenza superiore a 300 MW) e il periodo di applicazione della normativa (settantacinque giorni).

Si è comunque ritenuto opportuno, all'articolo 2, imporre ai produttori di energia elettrica che si avvalgono delle eccezionali disposizioni derogatorie in oggetto, un preciso obbligo di elaborare progetti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche allo scopo di ampliare e ulteriormente diversificare, nel medio termine, l'offerta di energia.

Il provvedimento non prevede oneri finanziari a carico della finanza pubblica; pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003.

Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;

Ritenuta quindi la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche)

1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbi-

sogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono così modificati:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Articolo 2.

(Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – MARZANO – MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

